N. R.G. 8162/2020



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8162/2020 promossa da:
M
PARTE ATTRICE
contro
ITAL SRL

PARTE CONVENUTA

pagina 1 di 7



CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione in opposizione notificato in data 24/07/2020 la signora M spiegava opposizione avverso il sopraindicato decreto al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:" Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare - rigettare ogni eventuale istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in carenza dei presupposti di cui all'art. 633 CPC e comunque in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta; - rilevare il vizio formale di notificazione del titolo e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del decreto opposto perché non notificato nei termini di legge - dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di capacità processuale di controparte nel merito - accertare l'inesistenza totale e/o parziale del credito fatto valere in sede monitoria nei confronti della Sig.ra Communi per le ragioni esposte in narrativa; revocando, conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori e maggiorazione di legge per spese generali." Si è costituita in giudizio la convenuta per sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1263/2020, R.G. n. 16538/2019, del 20/03/2020 emesso dal Tribunale di Firenze, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1263/2020, R.G. n. 16538/2019, del 20/03/2020 emesso dal Tribunale di Firenze. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la Sig.ra Cassassa Massa Gassassal pagamento in favore della S.r.l. della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. In via istruttoria Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento". All'udienza del 23 Febbraio 2021 il giudice dopo aver deciso sulla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ha rinviato la causa per l'esperimento della mediazione obbligatoria. Esaurita la procedura di mediazione con esito negativo la causa è stata

pagina 2 di 7



deposito di memorie conclusionali e repliche ex art.190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice ha posto a sostegno della propria domanda motivi in fatto ed in diritto, contestando in primo luogo, e preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva e/o di capacità processuale della creditrice procedente, quale convenuta opposta, in quanto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 81 del 14.10.2018 ha ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di SPV s.r.l. che, a sua volta, avrebbe acquisito gli stessi in forza della cessione da parte Banca S.p.A. pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 149, pagina 2, del 29.12.2015. Tuttavia, quest'ultima, farebbe unicamente riferimento ai crediti per i quali sia già stato presentato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei relativi debitori ceduti, mentre tale condizione è del tutto assente posto che alla data di cessione del portafoglio di crediti fra Banca S.p.A. e SPV s.r.l., nessun ricorso per decreto ingiuntivo era stato promosso nei confronti della Sig.ra C circostanza determinerebbe secondo l'attrice, quindi, una palese carenza di legittimazione attiva ai sensi dell'art. 100 CPC da parte di s.r.l. e/o di sua capacità processuale. Carenza che, consequentemente, si estenderebbe anche al suo procuratore Italia s.r.l., dal momento che il pacchetto di crediti acquisiti dalla SPV s.r.l. comprende solamente quelli che siano già stati oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo in danno dei debitori di Banca S.p.A. L'opponente ha ricordato che sul punto, anche la Suprema Corte si è recentemente pronunciata, stabilendo che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 5857 del 02.02.2022).

Ritiene la giudicante che la causa possa essere decisa sulla base del criterio della cd " ragion più liquida" ovvero quella relativa all'eccezione di carenza di legittimazione e titolarità del credito . Re melius perpensa, l'eccezione (tempestivamente proposta nella prima udienza e comunque rilevabile d'ufficio trattandosi di questione di legittimazione) alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, via via sempre più consolidata, appare tale da consentire la definizione del presente giudizio. Secondo detto insegnamento la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore

pagina 3 di 7





Sentenza n. 3401/2022 pubbl. il 05/12/2022 RG n. 8162/2020

originario, in virtu di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (Cass 5857/22) E nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma; e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997 Cas n. 24798del 05/11/2020 e Cass 1020021); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. In particolare si legge in Cass 10200/21 la suddetta pubblicazione costituisce presupposto di efficacia della cessione "in blocco" dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo) al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari' requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. E ancora in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario (attore in senso sostanziale) E il relativo onere della prova ex art. 2697 c.c. della titolarità del rapporto può ritenersi assolto solo



Sentenza n. 3401/2022 pubbl. il 05/12/2022 RG n. 8162/2020

quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento Repert n. 7026/2022 del 05/12/2022 disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del 10.07.2014). A fronte di tale specifica eccezione, occorre altresi rilevare che, alla luce della documentazione complessivamente offerta in comunicazione da parte opposta risulta comunque carente la prova dell'effettiva cessione in capo a dello specifico credito preteso nei confronti del fideiussore A tal proposito, occorre rilevare che certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale - nella specie, avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione, - costituisce una facilitazione per le banche e più in generale per gli istituti di credito, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco. In particolare, infatti, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco in relazione ai rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020). Sul punto, ci si limita peraltro a richiamare il dettato testuale dell'art. 58 T.U.B. che al comma 4 espressamente prevede che "nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.", nonché il disposto contenuto nel precedente comma 3 in base al quale "i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione". Con ciò, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere la presente causa, si osserva come non è necessaria ai fini dell'efficacia della cessione alcuna ulteriore comunicazione/notificazione, ad esempio, nei confronti del fideiussore/garante, quale debitore ceduto. Tale norma speciale, al contrario, però, non implica di per sé la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco; pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario che agisce giudizialmente fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il



pagina 5 di 7

cessionario alla prova dell'oggetto della cessione). Tutto ciò premesso e richiamato in diritto, nel caso di specie, la puntuale e documentale prova dell'effettiva inclusione del preteso credito vantato dal cessionario nei confronti del fideiussore del debitore principale non è stata adeguatamente fornita da parte opposta. In primo luogo e per le ragioni giuridiche sopra evidenziate, si rileva l'insufficienza, ai fini del compiuto assolvimento dell'onere della prova incombente su parte opposta circa l'effettiva titolarità attiva del credito in capo al cessionario, dell'avviso di cessione dei crediti deteriorati in blocco mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel caso di specie offerti in comunicazione da parte opposta come allegato al ricorso monitorio Per un verso, infatti, si rileva in ogni caso l'assoluta genericità della ricognizione dei crediti oggetto di cessione così come risultanti dalla Gazzetta Ufficiale. La necessaria prova documentale dell'effettiva inclusione dello specifico credito nell'ambito dell'oggetto dei contratti di cessione in blocco conclusi non si ritiene adeguatamente fornita da parte opposta nemmeno nel corso della fase istruttoria del presente giudizio, a seguito delle contestazioni sul punto da parte dell'opponente Parte opposta infatti, in allegato ai atti difensivi non ha offerto in comunicazione altre produzioni documentali e, pertanto, nemmeno il contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco del corredato dai rispettivi elenchi dei crediti ceduti o altra documentazione idonea a comprovare le intervenute cessioni (quale ad esempio la dichiarazione di intervenuta cessione dello specifico credito da parte del cedente). In conclusione, nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione, parte opposta non ha provato in modo idoneo la sussistenza della propria effettiva e sostanziale titolarità attiva della posizione soggettiva vantata in giudizio, nella sostanza limitandosi ad affermarsi cessionario del credito. L'opposizione deve quindi essere accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto, rimanendo assorbita ogni altra questione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al valore della causa nel rispetto dei parametri di cui al DM 55/14 a carico dell'opposta, tenuto conto della attività difensiva effettivamente espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) Pone a carico dell'opposta il pagamento delle spese processuali liquidate in € 3.235,00 per

pagina 6 di 7



compenso ed € 264 per spese oltre il 15%per rimborso forfetario e c.p.a e iva come per legge.

Firenze, 3 dicembre 2022

Il Giudice

dott. Elisabetta Carloni

Firmato Da: ELISABETTA CARLONI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 3427738718bec67e

